

**Delibera n. 31 del 16 Settembre 2016**

**Oggetto:** approvazione: Programma di attività per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, unitamente al relativo fabbisogno finanziario”.

**IL COMITATO**

**VISTA** la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

**VISTO** il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con D. C. R. dell’1 agosto 2011, n. 123;

**VISTO** l’art. 3, comma 2, lettera d) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni;

**VISTA** la legge regionale, n. 2 del 22 gennaio 2001, e s. m. ed i., istitutiva del Co. Re. Com. Calabria, e segnatamente l’articolo 10;

**PRESO ATTO** del verbale n. 8 dell’odierna seduta del Comitato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

**CONSIDERATO** che, stante l’obbligo di legge, al Comitato, ai sensi dell’articolo 10 sopra richiamato, è demandato di approvare entro il 15 settembre di ogni anno il programma di attività per l’anno successivo il quale, a sua volta, unitamente al relativo fabbisogno finanziario, deve essere approvato dal Consiglio Regionale e, per la parte relativa alle funzioni delegate, dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

**DELIBERA**

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

**ARTICOLO 1**

è approvato il Programma di attività per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, unitamente al relativo fabbisogno finanziario, il quale costituisce parte integrante del presente atto deliberativo.

Manda all'Ufficio per tutti gli atti consequenziali.

**Reggio Calabria, 16 settembre 2016**

**Il Segretario**  
avv. Frank Mario SANTACROCE

**visto: Il Dirigente della struttura**  
Avv. Rosario CARNEVALE

**Il Presidente**  
dott. Giuseppe ROTTA